



Comune di
Pozzuolo del Friuli

INTERNET sito web: www.comune.pozzuolo.udine.it
e-mail: protocollo@com-pozzuolo-del-friuli.regione.fvg.it

Via XX Settembre, 31
33050 POZZUOLO DEL FRIULI (UD)
C.F.: 80010530303 P.IVA 00581220308
Servizio Tesoreria ccp 15192339
tel.: 0432 / 669016 fax: 0432 / 669343

REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO
SULLE AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione C.C. n. 51 del 22.11.2007

Esecutivo dal 22.11.2007

Ripubblicato dal 11.12.2007 al 26.12.2007

ART. 1 (Generalità)

L'esercizio del commercio su aree pubbliche, così come definito dall'art. 40, comma 1 della Legge Regionale 05.12.2005, n. 29 (d'ora innanzi definita *Legge*) è disciplinato, ai sensi dell'art. 43, comma 1 della *Legge* e del vigente *Statuto Comunale*, dal presente Regolamento.

ART. 2 (Finalità del regolamento)

Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:

- a) creare un qualificato commercio cittadino, agevolando la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;
- b) sviluppare e consolidare il sistema economico di distribuzione e di servizio tra l'operatore di commercio ed il consumatore;
- c) tutelare il consumatore con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, alla sicurezza dei prodotti e ad una corretta informazione con funzione di calmierare prezzi;
- d) modernizzare e sviluppare la rete e l'efficienza distributiva, l'evoluzione dell'offerta, al fine del contenimento dei prezzi;
- e) garantire il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese locali;
- f) valorizzare, salvaguardare e potenziare il servizio commerciale nelle aree pubbliche.

ART. 3 (Giornata di mercato)

Il commercio su area pubblica attuato nella forma del mercato, si svolge nel capoluogo di Pozzuolo del Friuli ogni settimana nella giornata del sabato. Nel caso in cui tale giornata coincida con una festività, a seguito di specifica richiesta degli operatori ivi operanti fatta pervenire all'Amministrazione Comunale almeno quindici giorni prima, il mercato potrà essere anticipato o posticipato al primo giorno non festivo, oppure svolgersi nella stessa giornata festiva. Lo spostamento della data del mercato, assunta in base alla richiesta suindicata, sarà deciso con ordinanza del Responsabile del Servizio, su concorde deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 4 (Area del mercato)

Il mercato settimanale si svolge nelle aree individuate nella planimetria facente parte dell'allegato A).

I Posteggi complessivi sono n. 10 con le seguenti caratteristiche:

N. POSTEGGIO	UBICAZIONE	DIMENSIONI IN M.	
		Fronte	Profondità
1	VIA BRIGATA BERGAMO (RETRO EX SCUOLA XXX OTTOBRE)	5,00	4,00
2	VIA BRIGATA BERGAMO (RETRO EX SCUOLA XXX OTTOBRE)	8,00	4,00
3	VIA BRIGATA BERGAMO (RETRO EX SCUOLA XXX OTTOBRE)	9,00	4,00
4	VIA XX SETTEMBRE	8,00	4,00
5	VIA XX SETTEMBRE	7,00	4,00
6	VIA XX SETTEMBRE	7,00	4,00
7	VIA BRIGATA BERGAMO (RETRO EX SCUOLA XXX OTTOBRE)	8,00	4,00
8	VIA BRIGATA BERGAMO (RETRO EX SCUOLA XXX OTTOBRE)	8,00	4,00
9	VIA XX SETTEMBRE – LATO MACELLERIA (PRODUTTORI AGRICOLI)	7,00	4,00
10	VIA XX SETTEMBRE – LATO MACELLERIA (PRODUTTORI AGRICOLI)	7,00	4,00

ART. 5 (Gestione del mercato)

La direzione e la sorveglianza del mercato competono al Comando di Polizia Municipale, alle cui disposizioni e istruzioni dovranno attenersi tutti gli operatori commerciali che vi partecipano.

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato di tenere sempre a disposizione del pubblico una planimetria costantemente aggiornata contenente i posteggi esistenti nel mercato, con relativa localizzazione e dimensione e l'indicazione se gli stessi siano liberi e disponibili.

ART. 6 (Orari di svolgimento del mercato)

Le operazioni di allestimento, vendita e rimozione delle strutture di vendita nell'area di mercato dovranno essere svolte nel rispetto dei seguenti orari:

- scarico e approntamento delle strutture di vendita: dalle ore 06,00 alle ore 08,00;
- orario di vendita: dalle ore 08,00 alle ore 13,30;
- carico e rimozione delle strutture di vendita dall'area mercato: dalle ore 13,30 alle ore 14,30. Entro tale ora tutti i posteggi dovranno essere completamente liberi da ogni sorta di occupazione del suolo pubblico.

E fatto obbligo agli operatori di provvedere, sempre entro le ore 14,30, all'asporto dei rifiuti da loro prodotti mediante raccolta in appositi contenitori che verranno poi ritirati dal servizio nettezza urbana.

Saranno ammesse deroghe agli orari sopradescritti soltanto nei casi di comprovata forza maggiore.

In concomitanza con le festività di Natale, Capodanno e Pasqua, su specifica richiesta fatta dalla maggioranza degli operatori dell'area di mercato fatta pervenire al Comune almeno quindici giorni prima di tale data, l'orario di vendita e di rimozione delle strutture potrà essere protratto fino alle 18,30.

L'assegnazione temporanea dei posteggi non occupati (di cui al successivo art. 7) verrà effettuata tra tutti gli operatori presenti nell'area antistante l'ingresso al mercato tra le ore 08,00 e le ore 08,30.

Il responsabile del servizio commercio, con ordinanza e per comprovate esigenze stabilisce le modifiche, le deroghe e le limitazioni d'orario di carattere temporaneo.

Il Sindaco, nell'ambito della normativa vigente in materia e nel rispetto degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, determina con ordinanza l'orario di vendita del mercato settimanale.

ART. 7 (Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione)

La domanda di rilascio dell'autorizzazione al commercio su area pubblica, mediante l'utilizzo di un posteggio di mercato deve contenere rispettivamente oltre all'indicazione delle generalità (ragione sociale e relativa sede, se società) e dell'indirizzo del richiedente (compreso eventualmente il numero di recapito telefonico), l'indicazione dei settori merceologici trattati, individuati tra quelli previsti dalla *Legge*, la dichiarazione di possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui agli artt. 5, 6 e 7 della *Legge*.

Nella domanda dovranno essere indicate sia la localizzazione che le dimensioni del posteggio, con riferimento al numero cartografico riportato nella planimetria del mercato.

La procedura amministrativa per il rilascio delle autorizzazioni segue quanto previsto dall'art. 42 della *Legge*.

L'autorizzazione è rilasciata a persone fisiche o a società in nome collettivo o in accomandita semplice costituite secondo le norme vigenti, con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare o alla somministrazione di alimenti e bevande. La medesima autorizzazione abilita anche all'esercizio del commercio in forma itinerante nell'ambito del territorio dell'intera Regione.

L'autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita sia alla vendita che alla somministrazione degli stessi, sempre che il titolare sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l'una e per l'altra attività.

Tanto l'abilitazione alla somministrazione che il settore merceologico devono risultare dal titolo autorizzativo.

L'autorizzazione suddetta non può essere negata nel caso in cui, nell'ambito del mercato, siano disponibili posteggi, qualunque siano le specializzazioni merceologiche oggetto di richiesta.

Il rilascio dell'autorizzazione dà automaticamente diritto ad ottenere la concessione del posteggio: di quello indicato nella domanda se disponibile o, in mancanza di altro, adeguato alle attrezzature dell'operatore.

Qualora nel mercato esistano posteggi disponibili o comunque non ancora assegnati è accolta con priorità, rispetto a domanda di nuovo rilascio, quella di trasferimento di un concessionario di posteggio già presente sul mercato.

Per le domande di nuovo rilascio si osservano i seguenti criteri di priorità.

- a) commercializzazione di prodotti tipici locali;
- b) trasferimento del titolare dell'attività già presente nel mercato;
- c) maggior numero di presenze nel mercato in argomento in qualità di precario;
- d) anzianità storica dell'operatore commerciale derivante dalla data di rilascio del precedente titolo;
- e) equilibrato rapporto tra tipologie alimentari e non alimentari;
- f) data di presentazione della domanda;
- g) numero inferiore di protocollo.

ART. 8 (Concessione del posteggio nell'area del mercato)

La concessione del posteggio nel mercato ha validità decennale e può essere rinnovata su esplicita richiesta da presentarsi prima della scadenza del termine ma non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale.

La concessione di cui al comma precedente deve obbligatoriamente indicare il posteggio al fine della sua validità e non può essere rilasciata qualora non sia disponibile nel mercato il posteggio richiesto o altro posteggio adeguato alle strutture dell'operatore.

L'operatore ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività fatto salvo il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie.

Nelle dimensioni del posteggio dato in concessione devono essere contenuti eventuali ombrelloni e/o tende parasole nonché eventuali automezzi necessari allo svolgimento dell'attività.

Le eventuali tende e/o ombrelloni dovranno avere un'altezza minima dal suolo non inferiore a ml. 2.20. E' vietato appendere le merci oltre la linea del banco.

E' vietato usare e manomettere il suolo e le strutture pubbliche per l'ancoraggio, di tende e ombrelloni.

Le merci dovranno essere esposte sui banchi di vendita aventi altezza minima dal suolo di cm. 50,00 e il tendone (o quant'altro, es: ombrelloni, ecc.) a copertura del banco dovrà avere una altezza minima dal suolo di m. 2,20, misurata dalla parte più bassa.

Ai soli venditori di calzature, terraglie articoli di ferramenta/casalinghi, arredamenti, articoli per la casa, quadri, piante e fiori verrà consentita l'esposizione a terra, anche senza copertura.

E' vietato vendere al di fuori dei posteggi con merce al braccio.

ART. 9 (Assegnazione temporanea dei posteggi vacanti)

In caso di mancata occupazione del posteggio da parte del concessionario entro le ore **8.30**, l'area potrà essere assegnata, limitatamente a tale giornata, ad altro operatore non già presente sul mercato, in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 42 della *Legge* rilasciata esclusivamente da un Comune della regione Friuli Venezia Giulia, secondo i seguenti criteri di priorità:

- ◆ che abbiano il maggior numero di presenze nel mercato in qualità di precario, in base alla graduatoria tenuta dal Comando di Polizia Municipale.
- ◆ in caso di parità di presenze, si darà preferenza agli operatori che commercializzano articoli non presenti nel mercato;
- ◆ in caso di impossibilità di assegnazione del posteggio libero in base ai due suindicati criteri, si procederà secondo sorteggio.

Il Comando di Polizia Municipale, in seguito all'approvazione del presente Regolamento, provvederà a redigere un nuovo elenco delle presenze al mercato di tutti gli operatori. Per gli operatori non concessionari di posteggio tale elenco verrà usato per determinare la loro priorità di diritto nella assegnazione dei posteggi eventualmente non occupati dai titolari.

L'operatore che, inserito nella graduatoria di cui al precedente comma, non partecipi per oltre un anno, senza giustificato motivo, all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, sarà estromesso dalla graduatoria stessa.

ART. 10 (Autorizzazione per posteggio dei produttori agricoli)

L'assegnazione delle aree riservate ai produttori agricoli per la vendita dei propri prodotti viene effettuata, su presentazione di apposita richiesta, nel numero massimo di due posteggi.

Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sul rispetto della normativa igienico-sanitaria.

La domanda di rilascio di nuova autorizzazione deve contenere, oltre l'indicazione delle generalità e dell'indirizzo del richiedente, anche il numero e la data di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio della provincia di residenza/sede legale del richiedente, nonché l'ubicazione e la dimensione dell'area richiesta in concessione.

Nel caso che, in riferimento all'orario di inizio del mercato, i posteggi per i produttori agricoli non siano stati oggetto dell'autorizzazione indicata negli altri comma del presente articolo, essi potranno essere assegnati agli ambulanti precari nelle modalità prescritte dal precedente articolo.

ART. 11 (Sostituzione temporanea del titolare)

L'operatore su area pubblica può farsi sostituire nell'esercizio della attività esclusivamente da chi sia in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa regionale, salvo il caso di sostituzione temporanea, per la quale può essere

delegato anche un soggetto privo dei requisiti prescritti.

Si intende per sostituzione temporanea quella non superiore a quaranta giorni consecutivi in ciascun anno solare.

La sostituzione va immediatamente comunicata, mediante trasmissione della delega a favore del sostituto al Comando di Polizia Municipale.

ART. 12 (Subingresso nei posteggi)

Il cambio di titolarità della concessione consegue unicamente al trasferimento dell'azienda che, sulla stessa, viene esercitata.

Il trasferimento dell'azienda in gestione o proprietà comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio, posseduti da chi cede l'attività.

Il titolare di più autorizzazioni può trasferire separatamente l'una dall'altra e il loro trasferimento deve essere effettuato insieme al complesso dei beni, posteggi compresi, per mezzo dei quali ciascuna di esse viene esercitata.

Non può essere trasferita l'attività corrispondente ad uno o più settori merceologici posseduti.

ART. 13 (Decadenza della concessione)

L'operatore, oltre che per i motivi di revoca indicati dall'art. 81, comma 5 della *Legge*, decade dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività di cui alla *Legge*, per abuso e/o irregolarità nell'utilizzo del suolo pubblico assegnato o qualora il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a 4 (quattro) mesi. E' fatto salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare o ferie.

L'eventuale mancato svolgimento del mercato a causa di avverse condizioni meteorologiche, non sarà conteggiato quale assenza di cui al precedente comma.

Costituisce anche causa di decadenza la mancata ottemperanza all'obbligo di asporto dei rifiuti da effettuarsi nelle modalità previste nel precedente art. 4.

Ulteriore caso di decadenza è il mancato o insufficiente pagamento, entro i relativi termini di scadenza, della tassa di occupazione spazi pubblici e della tariffa di igiene ambientale.

La decadenza opera automaticamente in seguito all'accertamento di una delle ipotesi tra quelle indicate ai comma precedenti e va immediatamente comunicata all'interessato dal Comune a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non appena il relativo provvedimento sanzionatorio sia divenuto esecutivo. La decadenza avrà decorrenza dal mercato o dal giorno di utilizzo successivo alla data di notifica.

ART. 14 (Pubblicità dei prezzi)

Nell'area di mercato, ai sensi dell'art. 32 della *Legge* deve venire data giusta pubblicità ai prezzi mediante cartelli (o altri mezzi), chiari e ben leggibili.

ART. 15 (Norme sanitarie)

Il commercio nell'area di mercato dovrà essere esercitato nel rispetto della vigente normativa igienico sanitaria (riguardante sia la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari sia la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande) contenuta nella ordinanza del Ministero della Sanità del 3 marzo 2002 in G.U. del 17.05.2002, n. 114.

Nello stesso posteggio ed in quelli ad esso immediatamente adiacenti non potrà essere esercitato il commercio su area pubblica di animali vivi ed, al tempo stesso, la vendita e/o la somministrazione di prodotti alimentari.

Il commercio di animali vivi dovrà essere esercitato nel rispetto della vigente normativa veterinaria e sanitaria.

ART. 16 (Norme in materia di ambiente)

Nell'area del mercato è vietato l'uso di apparecchi di amplificazione e diffusione del suono.

Fanno eccezione, a quanto su vietato, i venditori di dischi, musicassette, radio, che per lo svolgimento delle loro attività possono fare uso, tenendo il volume dei loro apparecchi di amplificazione e diffusione entro limiti di moderazione, di tali apparecchi per il tempo strettamente necessario a perfezionare la vendita.

Nel caso di ascolto prolungato da parte della clientela è fatto obbligo di mettere a disposizione della stessa apposite cuffie.

Al fine di garantire un migliore e più disciplinato svolgimento del mercato (anche in rapporto alla residenza insediata nell'area) è fatto divieto di effettuare la vendita con richiami insistenti, con molestie o in qualsiasi altro modo qualora tali comportamenti rechino disturbo ai passanti o non consentano il regolare svolgimento del mercato.

E' inoltre vietato agli operatori tenere il motore del proprio mezzo acceso per lunghi periodi, in modo tale da creare inquinamento dell'aria nell'area del mercato.

ART. 17 (Tasse e tariffe)

I titolari di posteggio sono tenuti al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e della tariffa di igiene ambientale, in conformità a quanto stabilito nei rispettivi regolamenti comunali.

ART. 18 (Commercio itinerante)

Il commercio nelle aree pubbliche svolto in forma itinerante può essere esercitato da chiunque sia in possesso dell'autorizzazione prevista dall'art. 42, comma 4, della *Legge*.

Il commercio itinerante su aree pubbliche non può essere svolto nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale ed inoltre lungo le strade del territorio comunale dove non sono previste zone adibite a parcheggio e nelle vicinanze delle discariche comunali per motivi igienico-sanitari: in questo caso la distanza minima è di 500 metri in linea d'aria.

Le eventuali limitazioni di cui al precedente comma sono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

Il commercio itinerante nelle aree pubbliche deve essere esercitato nell'ambito delle seguenti fasce orarie:

- Orario estivo mattino dalle ore 7.00 alle ore 13.00.
- Orario estivo pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 22.00.
- Orario invernale mattino dalle ore 7.00 alle ore 12.30.
- Orario invernale pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 18.00.

ART. 19 (Subingresso nelle aziende)

In caso di trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte si osservano le norme di cui all'art. 52 della *Legge*.

ART. 20 (Revoca o sospensione dell'autorizzazione)

La Revoca dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche viene adottata dal Responsabile del Servizio Attività Economiche e Produttive quando ricorrono i presupposti di cui all'art. 81, comma 5 della *Legge*.

La sospensione della medesima autorizzazione viene adottata dal Responsabile delle Attività Economiche e Produttive quando ricorrono i presupposti di cui all'art. 81, comma 6, della *Legge*.

Il provvedimento di revoca o di sospensione sarà notificato nella forma di legge e diverrà esecutivo dal mercato successivo alla data di notifica.

ART. 21 (Sanzioni)

L'inosservanza delle norme del commercio su aree pubbliche contenute nella *Legge* è sanzionata secondo quanto stabilito dall'art. 81 della stessa *Legge*.

L'ammontare delle sanzioni, previste al comma precedente è ridotto del 50 %, sia per i valori minimi che per quelli massimi.

L'inosservanza alle altre norme del presente regolamento, non sanzionate a norma dell'art. 81 della *Legge*, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 450,00.

ART. 22 (Norme transitorie e finali)

I soggetti che esercitano il commercio nelle aree pubbliche sono sottoposti alle stesse norme che riguardano le altre attività commerciali, nelle forme indicate all'art. 54, comma 1 della *Legge*.

Ogni norma antecedente che sia in contrasto con quelle del presente Regolamento è abrogata.